# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4991

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato CAMBER**

*Presentata il 25 luglio 1990*

Acquisto dei beni abbandonati dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia dopo il 1945

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Centinaia di migliaia di cittadini italiani abbandonarono l'Istria e la Dalmazia a causa del secondo conflitto mondiale e del conseguente controllo assunto dalla Jugoslavia su territori già precedentemente sottoposti alla sovranità italiana.

Per decenni la situazione di questi esuli, sradicati senza alcuna colpa dalla terra natìa, è stata particolarmente difficile.

Lo Stato italiano ha previsto la corresponsione di indennità relative ai beni abbandonati in Jugoslavia: indennità puramente simboliche, quasi un obolo, certamente non un serio indennizzo che considerasse il valore di mercato dei beni che s'erano dovuti forzosamente abbandonare; e comunque indennità che, in larghissima misura, risultano « non » liquidate dallo Stato agli aventi diritto nemmeno trascorsi molti decenni...

Oltre al problema delle indennità-obolo e delle indennità-fantasma un altro grande problema è stato rappresentato dalla considerazione in cui la Jugoslavia ha tenuto in questi decenni gli esuli, considerati alla stregua di « traditori » o peggio, per il solo fatto di una scelta da loro esercitata nell'ambito di una situazione storica oggettiva che rendeva per gli italiani pressoché invivibile, nei territori assoggettati alla Jugoslavia di Tito, una normale vita di lavoro, di studio, di ordinarie occupazioni interrelazionali.

Il processo di revisione storica ed il processo di revisione economica in atto nella Jugoslavia degli anni novanta

stanno portando a conclusioni diverse, inimmaginabili sino a pochissimo tempo fà: nell'ambito di tali processi vi è una oggettiva novità, rappresentata anche dalla considerazione in cui vengono tenuti, e valutati, gli aspetti oggettivi che hanno necessitato un esodo delle popolazioni italiane che non a torto si è definito « biblico »: esodo biblico sia sotto il profilo numerico, che per la sradicazione sociale e culturale cui tali popolazioni italiane sono state sottoposte.

In questo nuovo clima instauratosi in Jugoslavia e tra la Jugoslavia e l'Italia si stanno affrontando varie problematiche relative alla minoranza italiana ancora presente in Jugoslavia, nonché varie problematiche previdenziali relative a persone attualmente cittadine jugoslave; oltre ad aiuti a vario titolo forniti dall'Italia alla Jugoslavia, valutabili nell'ordine di alcune migliaia di miliardi.

Ed in questo nuovo clima è finalmente possibile affrontare con chiarezza il problema degli esuli italiani: ed il primo problema da affrontare in tale ottica è rappresentato dal possibile ritorno (per chi lo vorrà) nelle proprie terre, nelle proprie case.

Se questa proposta di legge verrà approvata si determinerà una svolta veramente storica non solo nei rapporti tra le nazioni italiana e Jugoslava, ma nell'ambito del diritto internazionale si verificherà un caso eccezionale, forse unico nella storia dei popoli: consentire il ritorno di un popolo nelle terre che ha dovuto abbandonare per cause belliche. Un ritorno a testa alta, senza compromessi, mantenendo ben ferma l'identità italiana in nome della quale furono pronti a sacrificare le cose più care d'ogni uomo: la propria casa, il proprio lavoro, la propria tomba. Abbiamo sotto gli occhi l'esempio della Germania est e della Germania ovest: certo, la situazione in oggetto è ben diversa ma è peraltro uguale sotto il profilo della riunificazione delle radici di un popolo.

In base all'articolo 1, il Governo italiano viene autorizzato a condurre trattative con la Repubblica di Jugoslavia per conseguire tre obiettivi: ottenere per i cittadini italiani (e loro successori) che hanno dovuto abbandonare i loro beni, nei territori ceduti dopo il 1945 alla Repubblica di Jugoslavia, la possibilità di riacquistare gli stessi beni immobili; individuare i parametri per quantificare il valore attuale dei citati beni immobili; ottenere comunque la concessione anche di un formale diritto di prelazione in capo ai cittadini italiani esuli aventi diritto.

Con l'articolo 2, lo Stato italiano si impegna a corrispondere alla Repubblica di Jugoslavia quanto necessario per acquisire i citati beni immobili: così restituendo agli aventi diritto quanto gli stessi hanno forzatamente dovuto abbandonare a seguito degli eventi bellici. Naturalmente, le somme capitali già percepite dagli aventi diritto a titolo di indennizzo per tali beni dovranno essere dagli stessi restituite allo Stato all'atto del formale rientro in proprietà dei beni in questione. E poiché moltissimi aventi diritto non hanno avuto corrisposto (in tutto o in parte) quanto loro dovuto a titolo di indennizzo, in tali casi quanti intendessero avvalersi della presente proposta di legge saranno liberi di optare tra il trattenere l'indennizzo ancora loro dovuto e di rinunciare a tale indennizzo, il cui ammontare verrà così direttamente trattenuto dallo Stato italiano.

Con l'articolo 3, si prevede che gli aventi diritto ed interesse inoltrino al Ministero degli affari esteri un'apposita dichiarazione ove si espliciti la volontà di essere reintegrati nella proprietà dei beni forzosamente abbandonati: conseguentemente descrivendo tali beni e specificando la disponibilità a restituire allo Stato le somme capitali già percepite.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Governo è autorizzato a negoziare con la Repubblica di Jugoslavia quanto di seguito indicato:

*a)* concessione ai cittadini italiani e loro successori della facoltà di riottenere la proprietà dei beni immobili abbandonati nei territori ceduti alla Repubblica di Jugoslavia dopo il 1945;

*b)* individuazione dei parametri atti a quantificare il valore attuale dei beni immobili di cui alla lettera *a)*;

*c)* concessione del diritto di prelazione sugli immobili citati a favore degli aventi diritto di cui alla lettera *a)*.

ART. 2.

1. Lo Stato italiano corrisponde, agli aventi diritto che intendano rientrare in possesso dei beni immobili abbandonati in Jugoslavia a seguito degli eventi della seconda guerra mondiale, la somma a tale fine necessaria.

2. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano ricevuto indennizzo per i beni immobili di cui al medesimo comma 1, sono tenuti a restituirlo.

3. I soggetti che, pur avendovi diritto, non hanno, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricevuto l'indennizzo di cui al comma 2, possono optare tra la corresponsione di tale indennizzo e quella della somma di cui al comma 1, detratto l'indennizzo.

ART. 3.

1. Entro un anno della data di entrata in vigore della presente legge gli aventi diritto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, dovranno inoltrare al Ministero degli affari esteri apposita domanda secondo il modello allegato alla presente legge.

ALLEGATO.

Modello di domanda (articolo 3).

Al Ministero degli affari esteri
ROMA

Il sottoscritto.....nella qualità di.....(specificare se avente diritto o successore di avente diritto) con il presente atto

dichiara

di voler esercitare la facoltà prevista e di voler riottenere la proprietà del bene immobile di seguito indicato, sito nella Repubblica di Jugoslavia ed abbandonato successivamente al 1945 e quindi ricompreso tra i territori definitivamente ceduti alla Repubblica di Jugoslavia.

Descrizione del bene immobile.....

dichiara

di aver già ottenuto la liquidazione dell'indennizzo per i beni abbandonati, pari a complessive lire .....che si impegna a restituire (allo Stato) contestualmente alla stipula del definitivo passaggio di proprietà del surrichiamato bene immobile.(Di non aver ancora ottenuto l'indennizzo o parte dell'indennizzo e di autorizzare (lo Stato) a trattenere le somme ancora di spettanza del sottoscritto a tale titolo; autorizza lo Stato a scomputare la somma che risulterà dovuta dalla maggior somma necessaria alla definitiva riacquisizione in proprietà del bene immobile sopra descritto).

In fede